

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SALARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1958

Istituzione di scuole elementari sussidiarie.

ONOREVOLI SENATORI. — Nel vasto settore della scuola un problema del tutto particolare si presenta con le cosiddette « Scuole sussidiate » che a norma dell'articolo 90 del testo unico sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, sono quelle aperte da privati con l'autorizzazione del Provveditore agli studi dove non esiste alcuna altra scuola e mantenute parzialmente col sussidio dello Stato. Le scuole predette, in base al successivo articolo 91, possono raccogliere i fanciulli obbligati delle prime, seconde e terze in numero inferiore a 15 (oltre tale numero si farebbe luogo alla istituzione di una scuola statale) e possono essere sussidiate in base al numero degli alunni approvati all'esame per il passaggio dalla I alla II classe e per il conseguimento del certificato di studi elementari inferiori (III classe). Secondo l'articolo 93 la determinazione della misura del sussidio è stabilita dal Ministero della pubblica istruzione. Per quanto riguarda il sussidio è ora in vigore l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, in base al quale è fatto obbligo all'amministrazione di corrispondere

il sussidio e ne è fissato l'ammontare nella misura seguente:

a) per ogni alunno promosso dalla prima alla seconda classe 1/10 della retribuzione mensile dovuta all'insegnante elementare all'inizio della carriera;

b) per ogni alunno che consegue il certificato di studi elementari al termine della terza classe il premio di cui alla lettera precedente è maggiorato del 140 per cento.

I premi di cui sopra sono concessi per un numero massimo complessivo di 14 alunni per ogni anno scolastico. Negli articoli da 224 a 236 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono dettate norme di dettaglio per quanto riguarda le modalità per la richiesta della autorizzazione e lo svolgimento degli esami (che hanno luogo presso la scuola pubblica vicinore avente una commissione costituita dal Direttore didattico o da un suo rappresentante e dall'insegnante della scuola pubblica). In pratica si tratta dunque di scuole private pur di carattere speciale nei cui confronti lo Stato si impegna a fornire un sussidio, e che

pertanto sono soggette ad un controllo più intenso di quello a cui sono sottoposte le ordinarie scuole private la cui apertura viene autorizzata dall'ispettore mentre l'apertura delle prime è di competenza del Provveditore. Requisiti essenziali per ottenere la autorizzazione alla istituzione di una scuola sussidiata sono: la moralità del richiedente e la capacità didattica; per la sussistenza di quest'ultimo requisito non è necessario il possesso della abilitazione magistrale. In questi ultimi anni non di meno, atteso l'aumentato numero degli insegnanti abilitati, l'autorizzazione viene di norma limitata a questi ultimi.

* * *

La situazione in tali scuole è addirittura pietosa e per gli insegnanti e per gli alunni. I primi infatti vengono normalmente a percepire, fra il sussidio dello Stato e quello che in genere concedono i Comuni, dalla 40 alle 80 mila lire annue e sono condannati così ad una vita che umilia talmente la loro dignità da offenderli profondamente. I secondi, dalle poche lezioni che frequentano, anche se promossi dalla pietà degli esaminatori (alla promozione è subordinato il sussidio che viene elargito all'insegnante) ricevono una istruzione tale da poter essere classificati appena dei semianalfabeti. Essendo tali scuole circa duemila su tutto il territorio nazionale e ritenendo che in media ogni classe sia frequen-

tata almeno da quattro ragazzi, ogni anno avremmo circa 100 mila giovani che si avviano ad inserirsi semianalfabeti nella società. E quando si consideri che dette scuole sono diffuse soprattutto in montagna (nella sola provincia di Perugia ne esistono circa 70), avremo individuato una delle ragioni e non l'ultima, dell'abbandono delle montagne da parte delle nostre popolazioni che coscienti del valore della istruzione non vogliono condannare i propri figli ad un avvenire di umiliazione e di miseria.

Riteniamo perciò che il problema meriti di essere affrontato e risolto specie in questo momento in cui nella istruzione delle giovani generazioni — premessa per la qualificazione delle stesse nel campo del lavoro — si ravvisa da tante parti uno degli strumenti più idonei per risolvere i nostri problemi del lavoro e della occupazione anche nell'ambito del Mercato comune. La Regione siciliana, già con legge 23 settembre 1947, n. 13, ha dato a dette scuole oltre una denominazione nuova — Scuole sussidiarie — anche migliore disciplina ed ha riconosciuto ai relativi insegnanti un più umano trattamento economico. E tale migliore trattamento, che si propone per le analoghe Scuole del continente, si ritiene che graverebbe molto lievemente sul bilancio dello Stato. Crediamo comunque che una tale disciplina ormai collaudata da una esperienza ultradecennale, possa essere applicata anche nel restante territorio dello Stato e si propone, pertanto, il disegno di legge che è identico a detta legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nei luoghi distanti almeno 2 chilometri dalla più vicina scuola dello Stato, dove esistono fanciulli soggetti all'obbligo scolastico, il Provveditore agli Studi, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, può consentire l'apertura di scuole mantenute col sussidio dello Stato.

Le predette scuole vengono denominate « Sussidiarie » e debbono essere affidate soltanto a personale provvisto di regolare abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari.

Art. 2.

Ciascuna scuola non può avere più di 15 alunni.

Art. 3.

Le scuole di cui all'articolo 1 sono uniche, miste e pluriclassi, affidate ad un solo insegnante; possono essere integrate da scuole serali affidate allo stesso insegnante e raccogliere anche alunni delle medesime località che, pur avendo conseguito il « compimento inferiore » siano tuttavia soggetti all'obbligo scolastico.

Art. 4.

Le scuole sussidiarie possono essere istituite presso le parrocchie, presso fattorie o stabilimenti agricoli, stazioni ferroviarie, lontano dall'abitato, nei luoghi di raduno dei pastori e dovunque, per un congruo pe-

riodo di tempo si possono raccogliere fanciulli soggetti all'obbligo scolastico.

Art. 5.

Il numero delle scuole sussidiarie da potersi autorizzare ogni anno nel territorio nazionale sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione, con provvedimento che questo emetterà entro il mese di settembre in base ad apposito stanziamento di bilancio.

Art. 6.

Al maestro di scuole sussidiarie viene corrisposta una indennità mensile per il periodo di effettivo servizio pari alla metà dello stipendio base e delle indennità spettanti al maestro di ruolo di grado iniziale ed un premio fissato in ragione del numero degli alunni approvati per il passaggio dalla I alla II classe e per il conseguimento di studi elementari inferiori, nonchè in ragione del numero degli alunni promossi dalla scuola serale di cui all'articolo 3 che conseguano il certificato di compimento superiore.

Art. 7.

La misura del premio di cui all'articolo precedente viene stabilita di anno in anno dal Ministero della pubblica istruzione tenendo presente che, per ciascun alunno prosciolto dall'obbligo scolastico, potrà essere corrisposto un premio fino al doppio di quello stabilito per gli alunni promossi nel corso inferiore.

Art. 8.

Il servizio prestato nelle scuole sussidiarie sarà ogni anno qualificato dal Direttore didattico giuste le norme vigenti per il personale fuori ruolo ed è titolo valutabile ai fini dei concorsi e per il conferimento degli incarichi e supplenze.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad emanare norme per il funzionamento delle scuole di cui alla presente legge.

Per tutto quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme di cui al testo unico 5 febbraio 1936, n. 577, e regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 9.

Per la maggior spesa derivante dall'applicazione della presente legge, è autorizzato per l'esercizio 1958-59 lo stanziamento di lire 500.000.000 a carico del Ministero del tesoro che vi farà fronte con le maggiori entrate che si verificheranno nel corso dell'esercizio stesso.